

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G14573 del 25/11/2021

Proposta n. 44479 del 25/11/2021

Oggetto:

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. ISTITUZIONE AREA DELIMITATA

Oggetto: Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*. ISTITUZIONE AREA DELIMITATA.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale 11 giugno n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui viene conferito all'Ing. Mauro Lasagna l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca;

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTA l'atto di organizzazione n. G11728 del 30 settembre 2021 ss.mm.ii. recante "Assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste";

VISTO l'atto di organizzazione n. G13855 del 12/11/2021 concernente "Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi dell'articolo 164, comma 5 del regolamento regionale 6 settembre n. 1/2002 e ss.mm. e ii.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 ° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, così come modificato dal regolamento di Esecuzione (UE) 1688 del 20/09/2021, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* e successive modifiche che, all'articolo 2, dispone che gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV del Regolamento (UE) 2020/1201 per rilevare la presenza dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nei rispettivi territori;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del

regolamento (UE) 2017/625”, ed, in particolare, l’art. 6, comma 3, sulla cui base il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell’Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- ai sensi della lettera e), attua il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l’eventuale presenza di organismi nocivi;
- ai sensi della lettera g) definisce le aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
- ai sensi della lettera o) prescrive, sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

VISTO il Piano Nazionale di Emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia, adottato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 febbraio 2018 recante “Misure di emergenza per prevenzione il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica Italiana” che, al punto 5.5, dispone che il Comitato Fitosanitario Nazionale individua i laboratori di riferimento incaricati delle analisi di conferma di campioni risultati positivi allo screening di primo livello;

VISTO l’elenco del 19 aprile 2018, pubblicato sul sito del MIPAAF, nel quale sono indicati i laboratori nazionali che effettuano analisi ufficiali di secondo livello per *Xylella fastidiosa*, tra i quali è compreso l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR sede di Bari;

VISTE le note prot n. 835755 del 18 ottobre 2021 e prot. n. 878561 del 28 ottobre 2021 con le quali è stato richiesto all’Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DAFNE lo svolgimento di analisi diagnostiche per la eventuale presenza di *Xylella fastidiosa* su 2 campioni di materiale vegetale di *Prunus dulcis* prelevati su una pianta situata nel comune di Canino;

VISTI i rapporti di prova del dipartimento DAFNE acquisiti al protocollo della Regione Lazio n. 895110 del 4 novembre 2021 e n. 895097 del 4 novembre 2021 con i quali è stata comunicata la positività per *Xylella fastidiosa* sui 2 campioni di materiale vegetale di *Prunus dulcis* analizzati;

VISTO l’articolo 2, punto 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 che dispone che, se si ottengono risultati positivi in aree diverse dalle aree delimitate, la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata dal risultato positivo di un’ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate nell’allegato IV del Regolamento di Esecuzione, diretta a parti diverse del genoma ed effettuate sullo stesso campione vegetale;

VISTA la nota prot. N. 894082 del 4 novembre 2021 con la quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio ha richiesto all’ Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR sede di Bari lo svolgimento di analisi diagnostiche di secondo livello per la determinazione della eventuale presenza del batterio *Xylella fastidiosa* sui due campioni di *Prunus dulcis* risultati positivi per la presenza di *Xylella fastidiosa* alle analisi diagnostiche svolte dal Dipartimento DAFNE;

VISTO il rapporto di prova dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR sede di Bari acquisito al protocollo della Regione Lazio n. 906882 del 8 novembre 2021 con il quale è stata confermata la presenza di *Xylella fastidiosa* nei due campioni di *Prunus dulcis* analizzati;

VISTA la nota prot. N. 908192 dell'8 novembre 2021 con la quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio ha richiesto all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR sede di Bari lo svolgimento di analisi per la identificazione della subspecie di *Xylella fastidiosa* nei due campioni di *Prunus dulcis* precedentemente analizzati con esito positivo;

VISTO il rapporto di prova dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR sede di Bari acquisito al protocollo della Regione Lazio n. 9521842 del 19 novembre 2021 con il quale è stata comunicata l'identificazione della subspecie *multiplex* del batterio *Xylella fastidiosa* nei due campioni di *Prunus dulcis* analizzati e risultati positivi alle analisi di conferma per la presenza di *Xylella fastidiosa*;

VISTO l'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 che dispone che, qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione, è necessario stabilire sul territorio un'area delimitata costituita, ai sensi del punto 2, da una zona infetta di raggio 50 m intorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato e una zona cuscinetto di almeno 2,5 km di larghezza;

VISTO l'allegato del Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione nel quale sono indicati 20 organismi nocivi, tra cui *Xylella fastidiosa*, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale e sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi da quarantena sul territorio dell'Unione

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* nel territorio regionale, nazionale e dell'Unione Europea;

RITENUTO necessario, al fine di eradicare l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea, definire l'area delimitata in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie di eradicazione disposte dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020;

RITENUTO necessario, procedere alla elaborazione, su un adeguato supporto cartografico, della mappa che descrive in dettaglio l'area delimitata per la presenza di *Xylella fastidiosa* costituita, ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201, da una zona infetta di raggio 50 m intorno alla pianta risultata positiva alla presenza del batterio e dalla relativa zona cuscinetto di larghezza di 2,5 km;

VISTA la mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale che descrive in dettaglio l'area delimitata per la presenza di *Xylella fastidiosa* costituita da una zona infetta di raggio 50 m intorno alla pianta risultata positiva alla presenza del batterio e dalla relativa zona cuscinetto, che circonda la zona infetta per una larghezza di 2,5 km;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 24 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera g) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella quale è stata esaminata la mappa dell'area delimitata per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio in cui

dovranno essere applicate le misure fitosanitarie disposte dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201;

RITENUTO necessario approvare la mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, che descrive in dettaglio l'area delimitata per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie disposte dal capo IV, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201;

RITENUTO necessario, ai sensi del D.lgs. 19/2021 art. 6 lettera o), al fine di eradicare l'organismo nocivo e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea, procedere, qualora necessario, alla prescrizione sul territorio regionale, nella area delimitata per *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex*, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa, la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

RITENUTO necessario, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza indicate all'articolo 10 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201, disporre i seguenti obblighi:

- ai sensi del D.lgs. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), di consentire l'accesso a siti o luoghi privati al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale, da parte dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei luoghi suddetti;
- ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 19/2021, a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale del Lazio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale, ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza sospetta di *Xylella fastidiosa* nonché di qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla;

ATTESO che ricorrono le condizioni di cui al d.lgs. 33/2013

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. e del D.lgs. n.19/2021, al fine di eradicare l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea,

- 1) di definire l'area delimitata in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie di eradicazione disposte dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020;
- 2) di procedere alla elaborazione, su un adeguato supporto cartografico, della mappa che descrive in dettaglio l'area delimitata per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* costituita, ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201, da una zona infetta di raggio 50 m intorno alla pianta risultata positiva alla presenza del batterio e dalla relativa zona cuscinetto di larghezza di 2,5 km;

- 3) di approvare la mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, che descrive in dettaglio l'area delimitata per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie disposte dal capo IV, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201;
- 4) di procedere, qualora necessario, alla prescrizione sul territorio regionale, nell'area delimitata per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex*, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa, la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- 5) di disporre i seguenti obblighi:
 - ai sensi del D.lgs. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), di consentire l'accesso a siti o luoghi privati al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale, da parte dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei luoghi suddetti;
 - ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 19/2021, a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale del Lazio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale, ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza sospetta di *Xylella fastidiosa* nonché di qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla

È fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni fitosanitarie del presente atto. Ogni inadempienza è punibile ai sensi dell'articolo 55 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Ricorrono le condizioni di cui al d.lgs. 33/2013

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna